

# ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

ADUNANZA N. 06/2001 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03/05/2001  
DELIBERA N. 06/062

LINEE-GUIDA PER LA PRESENZA DEI MEDICI, DEGLI ODONTOIATRI E DELLE STRUTTURE SANITARIE SULLA RETE INTERNET.
---

RELATORE RIGHETTI

Responsabile dell'istruttoria S. Borsari

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

-Su proposta del Presidente;

-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti che ha illustrato la proposta di delibera di cui all'oggetto;

-Introdotta le eventuali modifiche al testo proposto;

-Premesso che:

- la Legge 05.02.1992 n. 175, così come integrata e modificata dalla Legge 26.02.1999 n. 42 e dalla Legge 14.10.1999 n. 362 disciplina la materia della pubblicità sanitaria per i medici, gli odontoiatri e per le strutture sanitarie, prevedendo le forme e le modalità all'uopo consentite;

- tale normativa non prevede alcuna forma di regolamentazione riguardo alla possibilità, alla modalità ed alla forma della presenza dei medici, degli odontoiatri e delle strutture sanitarie sulla rete Internet con proprie pagine Web;

- la comunicazione n.124 del 10 novembre 1999 della F.N.O.M.C.e O. ( Legge 175/92: Modifiche normative Pubblicità sanitaria tramite INTERNET)

- nell'attuale contesto di diffusione ad ogni livello degli strumenti informatici, utilizzati sia nell'ambito lavorativo che in quello privato, l'utilizzo dello strumento telematico rappresentato dalla rete Internet diventa di particolare interesse per i professionisti e per le strutture sanitarie per informare l'utenza circa la propria attività professionale;

- l'Ordine professionale, nel prendere atto di una tale situazione, ritiene di dover soddisfare l'esigenza di impartire ai propri iscritti direttive ed indicazioni utili, allo scopo di consentire la libera quanto corretta informazione all'utenza da parte degli operatori sanitari, evitando forme di disinformazione a danno dei cittadini;

-Ritenuto opportuno, nello spirito e secondo i principi contenuti nell'art. 54 del Codice Deontologico, che tende a consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole dei professionisti e delle strutture sanitarie, ammettere la presenza su Internet dei medici, odontoiatri e delle strutture sanitarie al fine di fornire ai cittadini una informazione corretta e veritiera che non assuma in alcun modo i caratteri della pubblicità;

-Considerato che risulta opportuno assumere come parametri di riferimento nel valutare il tenore del messaggio diffuso via Internet i criteri contemplati dalla legislazione nazionale per analoghe forme di comunicazione al pubblico in campo sanitario (Carta dei Servizi sanitari), indipendentemente dallo strumento diffusivo utilizzato;

-Valutato, quindi, opportuno fissare i seguenti principi fondamentali cui tutti gli iscritti devono riferirsi (sia se aprono siti Internet in qualità di liberi professionisti, sia in quanto Direttori Sanitari di strutture sanitarie):

- non è richiesta la preventiva autorizzazione o nulla-osta dell'Ordine per l'apertura del sito. Tuttavia l'Ordine si riserva di svolgere controlli per verificare il contenuto del messaggio diffuso;
  - dell'apertura del sito web deve essere data comunicazione all'Ordine, indicando chiaramente l'indirizzo del sito;
  - il sito deve contenere una informazione corretta, obiettiva e veritiera.
  - il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari (cosiddetti "banner") o fare riferimento ad enti od organismi pubblici o privati operanti in campo sanitario, qualora tale riferimento rappresenti il tentativo di indurre artatamente il cittadino a compiere scelte pilotate. Sono esclusi da tale divieto gli spazi pubblicitari tecnici, la cui presenza sul sito ha lo scopo di fornire all'utente strumenti utili di navigazione (ad esempio: software per scaricare files, software per leggere documenti, software per la compressione dei dati, ecc.) e al proprietario del sito strumenti utili per il controllo e monitoraggio degli accessi (ad esempio: contatori, ecc.);
  - il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari di aziende farmaceutiche;
  - il sito può contenere una zona riservata per notizie informative destinate unicamente ai professionisti medici o odontoiatri. Il contenuto di tale informazione specifica deve essere preventivamente autorizzato dall'Ordine;
- Ritenuto, inoltre, opportuno, nell'ambito dei principi sopra indicati, fornire ai medici od odontoiatri ed alle strutture le linee di condotta di cui agli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- Rammentato che l'adesione alle presenti linee-guida è da ritenersi vincolante per tutti gli iscritti all'Ordine di Latina, indipendentemente dal luogo di pubblicazione del sito,

### **DELIBERA**

Per quanto sopra esposto,

- di consentire ai medici od odontoiatri ed alle strutture sanitarie di essere presenti con propri siti sulla rete Internet, entro i limiti e nell'osservanza dei principi e delle linee di condotta contenute nella presente deliberazione e negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- di affidare al Presidente il compito di integrare con la presente direttiva la guida dell'Ordine approvata con delibera n 01/008 del 29.01.2000 .

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione:

a favore n. 11 consiglieri  
 contrari n. 00 consiglieri  
 astenuti n. 00 consiglieri

Latina, 03.05.2001

Il Segretario  
 Dott. Pasquale Milo

Il Presidente  
 Dott. Giovanni Maria Righetti

ALLEGATI

## **ALLEGATO A DELIBERA N 06/062 DEL 03.05.2001**

### **PRESENZA SU INTERNET delle STRUTTURE SANITARIE**

La struttura sanitaria, qualunque sia l'ambito di attività, deve indicare nella pagina principale (cosiddetta "home-page") del proprio sito gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria rilasciata dall'autorità competente (Regione o Comune).

Inoltre, sempre nella pagina principale del sito, deve indicare chiaramente il nominativo del Direttore Sanitario e relativa qualifica professionale.

Le strutture sanitarie convenzionate con il SSN hanno il dovere di redigere la Carta dei Servizi Sanitari, prevista dalla normativa vigente. Considerato che lo scopo della Carta dei Servizi è quello di fornire all'utenza una informazione corretta e obiettiva e che il contenuto della Carta deve essere diffuso presso l'utenza con le forme ritenute più opportune, risulta indefettibile che il contenuto del sito debba contenere gli stessi elementi informativi indicati nella Carta dei Servizi.

In pratica il sito dovrà essere suddiviso in sezioni relative alla storia ed ubicazione della struttura, al tipo di attività svolta nella struttura con l'indicazione delle relative branche specialistiche, ed infine agli strumenti di tutela dell'utenza. Si sottolinea che la pagina di tutela dell'utenza deve essere sempre presente nel sito, composta in maniera facilmente leggibile ed identificabile, e completa di indicazioni sulle modalità e le forme di presentazione di segnalazioni o reclami.

Nel descrivere la propria attività la struttura deve indicare le branche specialistiche oggetto di autorizzazione, indicando per ogni branca il nominativo del soggetto responsabile con relativa qualifica professionale.

Le strutture non convenzionate con il SSN, benchè non siano tenute a redigere la Carta dei Servizi, se vogliono essere presenti su Internet devono comunque fornire una informazione del tipo di quella prevista dalla Carta dei Servizi.

Le notizie informative che interessano esclusivamente i professionisti medici od odontoiatri possono essere diffuse solo previa identificazione dell'utente. Pertanto per accedere a tali pagine, l'utente dovrà redigere un modulo (cosiddetto "form") nel quale dichiara la sua qualifica di medico od odontoiatra. Tale identificazione consente il rilascio di una password che l'utente medico utilizza per accedere a quella particolare zona del sito. E' attribuito al Direttore Sanitario il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni degli utenti, anche tramite la collaborazione dell'Ordine professionale. Non appena sarà tecnicamente possibile, tale identificazione potrà essere verificata tramite la firma digitale.

## **ALLEGATO B DELIBERA N 06/062 DEL 03.05.2001**

### **PRESENZA SU INTERNET dei SINGOLI MEDICI O ODONTOIATRI**

Il medico o l'odontoiatra deve innanzitutto indicare nella home-page del sito presso quale Ordine provinciale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione all'Albo.

Il medico o l'odontoiatra possono indicare tutto ciò che è consentito dalla Legge sulla pubblicità sanitaria (art. 1 L. 175/92).

Il medico o l'odontoiatra può presentare un proprio "curriculum" professionale, nel quale indichi, ad esempio, gli estremi dei titoli accademici conseguiti (laurea, abilitazione, specializzazione, libera docenza). Può anche indicare l'attuale e le precedenti esperienze lavorative (es: è stato dal ..... al ... .. primario del reparto di .... presso l'Ospedale di .....).

Può infine indicare ulteriori elementi circa il suo iter formativo e professionale che comunque abbiano carattere di certezza obiettiva e verificabilità. Allo stato attuale della normativa, non è consentito indicare la pratica di medicine non convenzionali, in attesa di una regolamentazione specifica della materia.

Il sito, nello spirito di una corretta e doverosa informazione all'utenza, deve contenere indicazioni esaustive in merito alle modalità organizzative dell'attività professionale. A titolo esemplificativo, ciò si sostanzia nell'indicazione degli orari di accesso allo studio, delle modalità di prenotazione delle visite, della eventuale presenza di personale ausiliario, dello svolgimento delle visite domiciliari, ecc.

Il sito può contenere pagine dedicate all'educazione sanitaria, anche corredate di immagini, in relazione alla specifica professionalità del medico o dell'odontoiatra.

Il medico o l'odontoiatra possono anche fornire informazione agli utenti tramite e-mail, con l'avvertenza che una consulenza via e-mail non può considerarsi in alcun modo sostitutiva della visita medica, che, scientificamente, rappresenta il solo strumento diagnostico. In proposito è necessario che nel sito compaia chiaramente apposito avviso che può avere il seguente tenore: "Per doverosa informazione, si ricorda che la visita medica effettuata dal proprio medico abituale rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico. I consigli forniti in questo sito devono essere intesi semplicemente come suggerimenti di comportamento." Si ricorda che può essere letto da altri.

Il medico e l'odontoiatra possono riportare sul sito le tariffe da loro praticate nell'esercizio della professione, fermo restando l'obbligo del rispetto del tariffario di cui al DPR del 17/02/1992.

Nel caso in cui il medico o l'odontoiatra sia convenzionato con una associazione di mutualità volontaria, ne può dare informazione al pubblico.

E' naturalmente possibile, per i medici e gli odontoiatri, partecipare via Internet a forum di discussione su argomenti sanitari che si svolgono fra medici. Se invece il forum è libero (accessibile da chiunque), il medico che vi partecipa in qualità di "relatore" deve pretendere che il soggetto che ospita il forum abbia cura di avvertire l'utenza che la consulenza telematica non sostituisce la tradizionale visita medica (magari utilizzando la formula di avviso citata sopra).